# ARF SUISSIMAGE SFP

Associazione svizzera regia Cooperativa svizzera per i diritti Associazione svizzera

e sceneggiatura film d’autore di opere audiovisive dei produttori di film

## GARP

Gruppo autori,

registi, produttori

Questo contratto tipo è raccomandato dalle suddette organizzazioni. Naturalmente è possibile apportarvi modifiche. Se tuttavia si dovessero apportare modifiche che esulano dalle aggiunte previste o dalla scelta delle varianti, non si potrà più riportare sul contratto il nome delle suddette organizzazioni.

# Coinvolgimento di un/a co-autore/trice per il perfezionamento di una sceneggiatura/un treatment

Contratto tra

.....................................................................................................................................

 - produttrice -

...........................................................................................................................................

membro della società di gestione:

 - autore/trice 1 -

............................................................................................................................................

membro della società di gestione:

 - autore/trice 2 -

concernente la sceneggiatura intitolata: ..........................................................................

Sulla base del contratto per sceneggiatori e sceneggiatrici del ………………… stipulato fra la produttrice e l’autore/trice 1 si pattuisce inoltre quanto segue:

**1. Oggetto del contratto**

1.1.

L’autore/trice 1 ha scritto la sceneggiatura/il treatment (depennare il caso che non ricorre) dal titolo ............................................................................................. (versione del …………………………)

1.2.

La produttrice e l’autore/trice 1 hanno deciso di coinvolgere come co-autore/trice l’autore/trice 2 per perfezionare detta sceneggiatura (opera). L’autore/trice 2 si impegna a collaborare al perfezionamento della sceneggiatura e, ai sensi del punto 3, cede alla produttrice il diritto di utilizzare quest’opera per la realizzazione di un film.

1.3.

La produttrice si impegna a corrispondere all’autore/trice 2 la retribuzione pattuita come di seguito indicato.

**2. Opera ed elaborazione**

2.1.

La sceneggiatura/il treatment (depennare il caso che non ricorre) è disponibile nella versione (data/numero) ..................................

I/le contraenti stabiliscono di perfezionare l’opera nei seguenti punti: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2.

Gli/le autori/trici 1 e 2 rielaboreranno assieme la presente bozza di sceneggiatura, diventando quindi co-autori/co-autrici delle nuove versioni.

2.3.

Nella creazione dell’opera gli/le autori/trici dovranno osservare le seguenti condizioni quadro:

* Contenuto: ..........................................................................................................
* Genere: ..............................................................................................................
* Numero di pagine: ................................................................................................
* Durata del film: ...................................................................................................
* Budget: ................................................................................................……………..
* Altre condizioni: .....................................................................................................

(eventuale rimando a una descrizione a parte) …………………………………………………………….

2.4.

Gli/le autori/trici 1 e 2 consegneranno l’opera rielaborata alle seguenti scadenze:

* prima versione entro il .......................................................(data)
* seconda versione entro il ....................................................(data)
* ……………………………………………………………………………………………………..
* versione finale entro il .......................................................(data)

2.5.

Dopo la consegna della versione finale, gli/le autori/trici 1 e 2 si impegnano a rielaborare, su richiesta della produttrice, alcuni punti della sceneggiatura, purché le modifiche richieste siano ragionevoli e rientrino nelle condizioni quadro stabilite. La produttrice deve comunicare agli/alle autori/trici la sua richiesta di rielaborazione entro 30 giorni dalla consegna della versione finale e concedere loro una proroga di almeno …………… giorni.

2.6.

Eventuali modifiche all’opera consegnata (versione finale) che esulano dalle condizioni quadro concordate in merito al contenuto saranno possibili solo previo consenso degli/delle autori/trici e questi/e ultimi/e avranno la facoltà di apportare tali modifiche personalmente. Gli/le autori/trici hanno diritto di percepire un compenso supplementare per tale attività.

2.7.

La produttrice può rifiutare di accettare l’opera (versione finale) solo se essa presenta vizi qualitativi considerevoli o se non sono state rispettate le condizioni quadro convenute. In tal caso agli/alle autori/trici verrà accordata una proroga sufficiente per perfezionare l’opera. Gli eventuali vizi dovranno essere notificati, con le motivazioni, al più tardi entro 30 giorni dalla data di consegna dell’opera. Trascorso inutilmente tale termine, l’opera è considerata accettata.

2.8.

Se la produttrice rinuncia per iscritto a utilizzare l’opera consegnata, gli/le autori/trici hanno la facoltà di fare altro uso dell’opera, già prima della scadenza della proroga di cui al punto 3.4. In tal caso, la produttrice ha diritto a un rimborso pari alla metà della retribuzione pattuita in base al punto 4.1 del presente contratto e al punto 4.1 del contratto originario stipulato con l’autore 1. Tale somma dovrà essere pagata da ciascuno dei/delle due autori/trici per la sua parte alla stipulazione del nuovo contratto, o al più tardi all’inizio delle riprese.

**3. Diritti sull’opera**

3.1.

Gli/le autori/trici cedono alla produttrice, nel rispetto del diritto morale d’autore e salvo i diritti di remunerazione già ceduti a una società di gestione dei diritti d’autore, illimitatamente nel tempo e nello spazio il diritto di pubblicare l’opera (sceneggiatura) da loro elaborata, di utilizzarla per la realizzazione di un film, come pure di tradurla e di riprodurla a tale scopo. I primi 15 anni a decorrere dalla consegna dell’opera/sottoscrizione del contratto la cessione è a titolo esclusivo. Questo diritto non comprende l’autorizzazione a realizzare un’altra sceneggiatura dello stesso genere (remake) dopo l’uscita del film.

Al momento della realizzazione del film, la produttrice ha la facoltà di adattare la sceneggiatura alle specifiche esigenze di un’opera audiovisiva. In particolare, il titolo del film non deve per forza corrispondere al titolo della sceneggiatura. Tuttavia tali modifiche non devono alterare il messaggio e il carattere dell’opera. Nel limite del possibile, l’adattamento deve essere realizzato con il consenso degli/delle autori/trici.

3.2.

I/le contraenti convengono che *(depennare la variante che non ricorre)*

1. la regia del film verrà affidata a ……………………………………………………………………….
2. la produttrice è libera di scegliere il/la regista.
3. .....................................................................................................................

3.3.

Per quanto concerne i loro diritti sulla sceneggiatura, gli/le autori/trici - nel rispetto del diritto morale d’autore e salvo i diritti di remunerazione già ceduti a una società di gestione dei diritti d’autore – cedono alla produttrice, illimitatamente nel tempo e nello spazio, il diritto di:

1. rielaborare il film (messa a punto di versioni differenti);
2. tradurre il film dalla lingua originale, mediante doppiaggio o sottotitolatura;
3. riprodurre il film su supporti audiovisivi o supporti dati di ogni genere;
4. proporre il film al pubblico, cederlo o diffonderlo in altro modo;
5. presentare, proiettare il film o mostrarlo in altro modo;
6. trasmettere il film in sede televisiva o con altri mezzi simili e ritrasmetterlo, nonché divulgare l’opera trasmessa;
7. utilizzare i personaggi, i fotogrammi ecc. del film a scopo di merchandising;
8. integrare il film in un prodotto multimediale e distribuirlo.

Per il resto, gli/le autori/trici mantengono i propri diritti sull’opera.

3.4.

La produttrice non è tenuta a esercitare i diritti acquisiti in forza del presente contratto. Se tuttavia, entro i cinque anni dalla consegna della stesura definitiva, essa non ha ancora esercitato il diritto di utilizzare la sceneggiatura per la realizzazione di un’opera audiovisiva (film), tanto che le riprese non sono nemmeno iniziate, tutti i diritti ceduti in forza del presente contratto ritornano agli/alle autori/trici, senza che nessuna delle parti sia debitrice di un risarcimento.

La produttrice ha la facoltà di prorogare tale termine fino a otto anni al massimo. Per esercitare tale diritto, deve comunicare per iscritto la sua decisione agli/alle autori/trici prima della scadenza del termine di cinque anni. In tal caso corrisponderà agli/alle autori/trici un compenso supplementare pari al 10% della somma pattuita inizialmente per ogni anno di proroga.

3.5.

L’autore/trice 2 ha diritto a essere nominato come co-autore/trice assieme all’autore/trice 1, nella forma e nell’ordine consueti, nei titoli di testa e/o di coda del film, nonché nella pubblicità realizzata per il film.

**4. Retribuzione**

4.1.

La produttrice si impegna a versare all’autore/trice 2 un compenso di Fr. …………………

Il pagamento del compenso sarà ripartito nel seguente modo:

* alla stipula del contratto: Fr. .................
* alla consegna della prima versione rielaborata: Fr. .................
* ................................ Fr. .................
* all’accettazione della versione definitiva: Fr...................

All’autore/trice 2 spetta inoltre il rimborso delle seguenti spese:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

I diritti finanziari dell’autore/trice 1 (depennare le varianti che non ricorrono; in caso di dubbio si applica la variante a):

a) restano invariati

*oppure*

b) vengono ridotti come segue ……………………………………………………………………..

*oppure*

c) l’autore/trice 1 riceve in più Fr. ………………. per l’ulteriore collaborazione.

4.2.

La suddetta retribuzione compensa tutte le cessioni dei diritti elencati al punto 3 del presente contratto, con riserva della disposizione che segue.

4.3.

Gli/le autori/trici hanno inoltre il diritto agli importi incassati dalle società di gestione dei diritti d’autore (Suissimage, ProLitteris, SSA ecc.) nella misura in cui tali importi spettano all’autori/trici, in virtù dei contratti d’adesione e dei regolamenti di ripartizione applicati nei singoli casi.

La produttrice prevederà una clausola di riserva per le vendite televisive in Svizzera/Liechtenstein, Francia, Belgio, Bulgaria, Canada, Estonia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Polonia, Spagna e Argentina per quanto concerne i diritti di diffusione, che saranno retribuiti dalle società di gestione.

Lo stesso vale per la messa a disposizione dell’opera in qualunque luogo e momento (VoD) in quei Paesi in cui normalmente questi diritti vengono compensati tramite le società di gestione dei diritti d’autore.

I/le due autori/trici parteciperanno al ricavato delle società di gestione per la seguente quota loro spettante:

autore/trice 1, quota del …% e

autore/trice 2, quota del … %.

4.4.

Su tutti gli altri proventi dello sfruttamento di un’opera, l’autore/trice 2 ha diritto a una partecipazione del ……% dei ricavi netti, se il totale dei ricavi netti è superiore alla parte delle spese di produzione rimasta scoperta, nonché all’eccedenza, di cui si è fatto carico la produttrice, dei costi effettivi di produzione rispetto al budget. Sono considerati ricavi netti, ai sensi di questa disposizione, gli importi incassati dalla produttrice, meno:

* gli indennizzi di diritti d’autore devoluti alla produzione e versati per tramite di una società di gestione;
* un’eventuale commissione di vendita del 25% al massimo, pagata a un/a agente o a un/a distributore/trice mondiale;
* i costi effettivi per la realizzazione di copie, sottotitoli o doppiaggi;
* i costi effettivi di trasporto, assicurazioni, dazi e tributi fiscali;
* i costi effettivi sostenuti dalla produttrice per la pubblicità mirata alla vendita.

Se è la produttrice ad occuparsi della vendita, essa può esigere la commissione di vendita.

La partecipazione dell’autore/trice 1 (depennare le varianti che non ricorrono; in caso di dubbio si applica la variante a):

a) resta invariata

*oppure*

b) viene ridotta al ………………%

*oppure*

c) viene aumentata al ………%.

4.5.

Se gli/le autori/trici pubblicano, sulla base della sceneggiatura da loro elaborata nel quadro del presente contratto, un’opera derivata sotto forma di libro, la produttrice ha diritto a un quinto dei ricavi netti. La pubblicazione del libro è possibile solo dopo l’uscita del film. Salvo quanto disposto al punto 3.3.

4.6.

I riconoscimenti finanziari e i premi assegnati esplicitamente alla sceneggiatura spettano per il ….. % all’autore/trice 1 e per il …..% all’autore/trice 2.

4.7.

Al termine di ogni anno civile, la produttrice allestisce un conteggio delle entrate e delle uscite relative allo sfruttamento del film. Lo farà avere spontaneamente agli/alle autori/trici e corrisponderà loro l’eventuale quota a loro spettante, al più tardi entro la fine di marzo dell’anno seguente. La produttrice si impegna a tenere regolarmente la contabilità dello sfruttamento della produzione e a permettere agli/alle autori/trici – o a un/a fiduciario/a designato/a da questi/e ultimi/e – di prendere visione, previo avviso, dei libri contabili e dei giustificativi.

**5. Ulteriori disposizioni**

5.1.

I/le contraenti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili i documenti necessari all’esercizio dei diritti di cui al presente contratto.

5.2.

Qualsiasi modifica al presente contratto richiede la forma scritta per essere valida.

5.3.

L’eventuale nullità di una disposizione contenuta nel presente contratto non inficia la validità delle restanti disposizioni.

5.4.

Il contratto sottostà al diritto svizzero. Salvo accordi diversi, si applicano in particolare le disposizioni dell’art. 363 e segg. del CO sul contratto di appalto.

5.5.

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competete il foro di ………………………. (in genere la sede della produttrice).

Luogo e data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Autore/trice 1 Autore/trice 2 La produttrice

#### Redatto in tre copie

*Suissimage Gennaio 2023*